

Rassegna Stampa

di Lunedì 22 gennaio 2024



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
24	Corriere della Sera	22/01/2024	<i>La tecnologia per l'anticorruzione 4.0 (A.Corrado)</i>	3
39	L'Economia (Corriere della Sera)	22/01/2024	<i>Calamita' naturali. Obbligo polizza per le aziende (P.Golinucci)</i>	4
1	L'Economia (Corriere della Sera)	22/01/2024	<i>Bonus casa in ritirata. Come sfruttare gli ultimi sconti (G.Pagliuca)</i>	6
20/21	Italia Oggi Sette	22/01/2024	<i>Tax credit beni strumentali, dicitura non sempre necessaria (G.Valcarenghi/R.Pellino)</i>	10
Rubrica Sicurezza				
11	Italia Oggi Sette	22/01/2024	<i>Sistemi di IA, policy d'obbligo (A.Ciccina Messina)</i>	14
Rubrica Ambiente				
1	Italia Oggi Sette	22/01/2024	<i>Esg, imperativo strategico (C.Feriozzi)</i>	16
Rubrica Università e formazione				
1	Il Sole 24 Ore	22/01/2024	<i>Fisco e lavoro, scelte tradizionali sulla formazione (V.Uva)</i>	20
Rubrica Fisco				
19	Il Sole 24 Ore	22/01/2024	<i>Plusvalenze dopo il 110%: costi inerenti e indice Istat riducono l'imponibile (L.Mambrin)</i>	23
1	Italia Oggi Sette	22/01/2024	<i>Non solo green o social washing (M.Longoni)</i>	24

DALLA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI AL PNRR

LA TECNOLOGIA PER L'ANTICORRUZIONE 4.0

di **Anna Corrado**

Il tema della prevenzione della corruzione è tornato negli ultimi tempi ad occupare più frequentemente le pagine dei giornali; fa capolino con timidezza uscendo dal limbo in cui è stato relegato, utile a giustificare uno dei tanti adempimenti pianificatori cui sono assoggettate le amministrazioni. A imporre la necessità di una più «sentita» attività anticorruptiva sono soprattutto i finanziamenti Pnrr, l'esigenza che siano ben spesi e, soprattutto, che non finiscano in mani sbagliate. La prevenzione della corruzione non risolve la corruzione, ma certamente la sensazione di avere campo libero può incoraggiare l'appetibile arrembaggio al Pnrr.

E quindi potrebbe essere il momento giusto per chiedersi, con oramai più di 10 anni di esperienza sul campo, cosa della legislazione in tema di anticorruzione va salvato e cosa invece, con coraggio, eliminato perché crea solo un appesantimento, significando in concreto attività «inutile» e gravosa per le pubbliche amministrazioni.

La legge anticorruzione (n. 190/2012) che per l'epoca ha rappresentato una novità, ha introdotto nuovi istituti e soggetti, ha creato un dibattito all'interno delle pubbliche amministrazioni sui temi dell'etica pubblica e le ha motivate a fare bene nel processo di analisi e gestione dei rischi corruttivi e nel ricercare misure che più si att-

nagliassero allo specifico contesto organizzativo (Consiglio di Stato n. 8100/2023). Oggi i piani anticorruzione e forse anche alcune misure di prevenzione andrebbero ripensati soprattutto perché non accompagnati da una concreta attività di monitoraggio e verifica. Niente a che vedere con la rendicontazione Pnrr: un banco di prova estenuante ma anche un'opportunità effettiva che le cose vengano fatte.

Negli anni l'interesse generale per la disciplina anticorruzione è via via scemato e le amministrazioni si sono trovate in qualche modo a perpetuare questa moderna fatica di Sisifo, a pianificare strategie di prevenzione rispetto alle quali si registra scarso interesse, a volte ritrosia, vissute spesso come adempimenti che rallentano l'azione amministrativa. È probabile che per qualche segmento di attività la pianificazione anticorruzione abbia rappresentato talvolta un limite; tuttavia questi anni non sono passati invano. Oggi c'è una sufficiente esperienza per ripensare al percorso fatto e alla necessità che si abbia una nuova strategia anticorruptiva, che si combini anche con una nuova domanda di efficienza. Avere un'amministrazione «sana» giova a tutti e la prevenzione della corruzione è essa stessa un valore per il sistema Paese. Ancor di più con un'Europa che ci guarda e con atteggiamento non sempre benevolo. Disporre di un presidio idoneo a tutelare al meglio i finanziamenti Pnrr serve anche a implementare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Potrebbe così, in modo sorprendente, delinearsi un nuovo modo di fare prevenzione della corruzione, anche aiutati dalla tecnologia. Le esperienze che si stanno registrando portano, infatti, all'Anticorruzione 4.0. La digitalizzazione dei contratti pubblici appena varata potrà assicurare una tracciabilità delle procedure che non si immaginava qualche anno fa, soprattutto nelle verifiche dei partecipanti alle gare e nella fase di esecuzione, sempre rimasta la più «misteriosa». Potrebbero esserci sistemi di intelligenza artificiale in grado di far emergere cambiamenti societari sospetti, operazioni finanziarie collegate, assicurare una potenza conoscitiva che alcuna prestazione umana garantirebbe; sistemi a supporto dell'attività di vigilanza per individuare frodi a danno di finanziamenti pubblici; di osservazione dei mercati telematici per far emergere frazionamenti degli appalti o condotte corruttive delle stazioni appaltanti; infine l'utilizzo di blockchain per debellare frodi e false attestazioni.

Esperienze in grado di incidere anche sul modo di vigilare sulle situazioni di conflitto di interesse, sulla trasparenza, sugli incarichi. E tutto questo con minore dispendio di energia e probabilmente con maggiori ricadute sul cambiamento culturale dei cittadini e sulla credibilità dell'attività anticorruptiva stessa, in ragione di un ritorno di maggiore efficienza. Per fare tutto ciò è necessario che qualcuno si intesti questo obiettivo e guardi con interesse al futuro del Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Intelligenza artificiale
 Sistemi in grado di far emergere
 cambiamenti societari sospetti,
 operazioni finanziarie, con una
 nuova potenza conoscitiva**



ASSICURAZIONI

Calamità naturali Obbligo polizza per le aziende

di PAOLO GOLINUCCI

Il cambiamento climatico incide sulla crescita dei danni da catastrofi naturali. E anche in Italia ora arriva l'obbligo per le aziende di assicurarsi contro le calamità. Dal report annuale del riassicuratore internazionale Munich Re emerge che nel 2023 l'ammontare complessivo delle perdite causate da catastrofi naturali nel mondo è stato di 227 miliardi di euro, di cui solo 86 risarciti dalle assicurazioni. Il 76% dei danni deriva da condizioni meteorologiche, il 24% da cause geofisiche.

In Europa le perdite ammontano a 75 miliardi di euro e solo 17 miliardi erano assicurati. La statistica è caratterizzata da un elevato numero di temporali regionali e forti grandinate, come non si era mai verificato prima, con danni per 9,1 miliardi. I disastri meteorologici sono stati aggravati anche da temperature estremamente elevate, come gli oltre 40 gradi nell'aprile scorso registrati nell'Europa Sud-Occidentale e in settembre in Argentina, i 50 nella Cina Nord-Occidentale, o i 32 di notte in Arizona, negli Stati Uniti. A detta degli esperti, sono chiare le connessioni con il cambiamento climatico: «con temperature più elevate evapora più acqua e l'umidità aggiuntiva nell'atmosfera produce ulteriore energia per le tempeste più violente», spiega Ernst Rauch, chief climate scientist di Munich Re.

Il numero di morti causati da disastri naturali è salito nel 2023 a 74 mila, ben al di sopra della media annuale dell'ultimo lustro (dieci mila). La principale causa è stato il disastro umanitario provocato nel febbraio dello scorso anno dal terremoto nel Sud-Est della Turchia e in Siria (scossa di magnitudo 7.8): oltre 58 mila persone decedute e danni per circa 45 miliardi di euro, di cui solo 5 risarciti con polizza, nonostante l'assicurazione per la casa contro i terremoti sia obbligatoria in Turchia.


L'obbligo di assicurazione dei rischi catastrofali in Italia è indicato nella legge di bilancio 2024 (213/2023) ed è riservato alle imprese che devono, entro il 31 dicembre di quest'anno, acquistare una polizza per coprire i danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. Nella legge non si indica quale sia il massimo risarcimento fornito dalla polizza, rinviando i contenuti ad appositi decreti attuativi. Di fatto, attualmente, l'azienda che si assicura contro le calamità naturali ha in polizza normalmente un massimo risarcimento del 50% della somma assicurata.

Nella legge di bilancio è invece già indicata la percentuale massimale di scoperto o franchigia che rimane a carico dell'assicurato, che non può superare il 15% del danno subito dall'azienda. Se l'impresa non sottoscriverà questa polizza obbligatoria contro le calamità naturali si dovrà tenerne conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastro-

fali.

È prevista una sanzione amministrativa da centomila a 500.000 euro per le imprese di assicurazione che rifiutano l'obbligo di contrarre questa polizza catastrofale che può essere offerta sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



159329

IMMOBILI

Bonus casa in ritirata
Come sfruttare
gli ultimi sconti

di GINO PAGLIUCA 32, 33

Bonus più avari, la nuova mappa

Un viaggio ragionato tra le possibilità di ristrutturare con l'aiuto del Fisco. Le detrazioni restano anche se con limiti più stringenti e norme differenti approvate a dicembre

di GINO PAGLIUCA

Fisco meno generoso nel 2024 con chi ristruttura casa, ma le opportunità interessanti per riqualificare un immobile con l'aiuto pubblico ci sono ancora, visto che in alcuni casi è possibile ottenere indietro fino all'85% di quanto speso. Le otto tipologie di agevolazione in vigore nel 2024 sono le medesime dello scorso anno. Con il decreto 212 del 29 dicembre scorso il governo è però intervenuto cambiando le regole di tre agevolazioni: sul sisma bonus ordinario, eliminando la possibilità di effettuare la cessione del credito per demolizione e ricostruzione, per il bonus barriere architettoniche, limitando la possibilità di cessione e restringendo il perimetro dell'agevolazione. E soprattutto sul Superbonus, confermando il calo delle aliquote già previsto, ma introducendo alcune misure di mitigazione di efficacia molto dubbia.

Le novità

Nella pagina presentiamo una tabella con cui riepiloghiamo le regole in vigore per il 2024 per le varie agevolazioni. Il Superbonus quest'anno è possibile solo per i condomini. I costi rimangono detraibili alle aliquote del 2023 (110%-90% per i lavori comunicati dopo il 31 dicembre 2022) solo per gli importi asseverati e inseriti nella piattaforma Enea entro il 31 dicembre 2023, mentre nel 2024 il beneficio si riduce al 70%, per scendere al 65% l'anno prossimo. Avranno diritto a un contributo sulla

maggiore spesa solo i contribuenti proprietari di prima casa e con reddito Isee equivalente massimo di 15mila euro, per lavori terminati entro il 31 ottobre 2024 e se al 31 dicembre scorso le opere erano almeno al 60%. Una serie di paletti per ottenere le briciole, visto che le risorse verranno prese da un fondo a esaurimento dotato di poco più di 16 milioni di euro.

Il Superbonus invece con la fine del 2023 è terminato per le abitazioni indipendenti. Per i costi asseverati entro il 31 dicembre scorso con i cosiddetti Sal (stato avanzamento lavori) è riconosciuta l'aliquota 2023 anche se i lavori non termineranno o non porteranno al miglioramento di due classi energetiche. Tutto questo apre problemi molto gravi. Il primo

è che il valore dei lavori non finiti al 31 dicembre ammonta, stando ai dati Enea, a 11,6 miliardi di euro. Significa che in teoria ci sono circa 3,5 miliardi a carico di contribuenti che non è detto dispongano delle risorse necessarie e che certo anche se ne dispongono non vorranno impiegarle per pagare opere che dovevano essere gratis. Nella grande maggioranza dei casi i lavori hanno sfiorato i tempi (la scadenza del 31 dicembre 2023 era nota da due anni) senza colpa dei committenti: facile prefigurare che cosa succederà. Le strade per evitare questo scenario, se non interverranno modifiche in Parlamento, sono strette: o ci si accorda sulla ripartizione degli extra costi o per una riduzione dei lavori ancora da

effettuare.

Il tutto è paradossalmente aggravato dalla norma che riconosce le agevolazioni maturate al 110% anche se non si finiscono i lavori. Si limita il rischio di contenzioso con il Fisco ma si corre il rischio che i cantieri restino abbandonati a se stessi. Nulla cambia sul tema cruciale della cessione del credito. Spiega Christian Dominici, commercialista titolare di uno studio specializzato in crediti tributari: «C'è ancora interesse per la cessione da parte delle banche, per la sua elevata redditività. Il Superbonus è giunto alla sua fase finale, ma le operazioni di acquisto e di rivendita procedono. I contribuenti possono cedere anche singole annualità oltre all'intero credito, anche per operazioni avviate prima dell'anno fiscale 2023; le banche possono a loro volta cedere i crediti alla loro clientela professionale per pagare l'Iva o tributi pagabili con F24. La preferenza degli istituti va alla cessione a società con un grande numero di dipendenti che pagano imposte con cadenza mensile come le imprese del facility management o quelle petrolifere che versano le accise. Superbonus alle battute finali e il costo del denaro ancora alto contribuiscono ad aumentare il costo delle operazioni per i singoli e le imprese che devono cedere».

I rischi di frode

Secondo Dominici i tempi strettissimi con cui il decreto di fine anno

ha imposto di effettuare i Sal per cristallizzare il credito al 110% non porteranno a un aumento dei tentativi di frode e dei rischi per le banche: «Il sistema dei controlli è partito ed è

ormai molto efficiente grazie alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. L'Agenzia sta effettuando controlli a tappeto e chi cede il credito, e se non

lui direttamente i professionisti chiamati a validare i Sal, lo sanno benissimo, e sanno anche che cosa rischiano».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LE MODIFICHE PER «ECO», «SISMA» E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Quando conviene chiedere un prestito

Non solo Superbonus: il decreto di fine anno ha introdotto alcune modifiche non marginali alla disciplina delle altre agevolazioni edilizie. Restano invariate le scadenze, tutte fissate al 31 dicembre di quest'anno, con la sola eccezione del bonus barriere architettoniche, che resterà in vigore anche nel 2025, ma si sono ulteriormente ristrette le possibilità di effettuare la cessione del credito o di usufruire dello sconto in fattura. Opportunità che sono state quasi del tutto cancellate per il sismabonus: si possono ancora sfruttare solo per le operazioni di demolizione e ricostruzione avviate entro lo scorso 31 dicembre, mentre per quanto riguarda il bonus barriere architettoniche cessione e sconto sono praticabili solo se ricorre una di queste tre condizioni: operazioni sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; opere eseguite dai proprietari su unità in condominio o edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale, purché l'Isce equivalente non superi 15.000 euro; famiglie con un soggetto disabile.

Sempre a proposito di questo bonus, decisamente appetibile perché garantisce un rimborso fiscale del 75% in cinque anni su un tetto di spesa da 30 a 50mila euro, va anche segnalato che il decreto ha circoscritto il campo di applicazione a scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, escludendo gli interventi di sostituzione degli infissi e dei servizi igienici.

La legge in vigore fino al 31 dicembre scorso permetteva con piccoli accorgimenti (ad esempio installando finestre con maniglie di altezza da terra inferiori a 120 centimetri) di

usufruire del bonus per opere che non avevano con tutta evidenza nell'abbattimento delle barriere la loro ragion d'essere.

Rimane il fatto che per lavori di grande impegno economico le agevolazioni, soprattutto il sisma bonus e l'ecobonus sulle parti comuni, restano molto generose e possono arrivare a determinate condizioni fino a coprire l'85% delle spese. Per questo può valer la pena di considerare, se non si hanno i contanti o non li si voglia impiegare, l'opportunità di farsi finanziare i lavori.

Le vie

Le strade sono due, il prestito finalizzato presso la propria banca o una finanziaria oppure il mutuo ipotecario in banca. Difficilmente però si possono rivelare vere alternative: se i tempi di rimborso sono rapidi e gli importi sotto i 50mila euro in linea di massima conviene il prestito, perché le spese sono minori (non c'è bisogno di ricorrere al notaio), per cifre più alte e tempi più lunghi il mutuo è di fatto l'unica soluzione praticabile.

Ipotizziamo ad esempio opere per il sismabonus su una casa indipendente al costo di 40mila euro, ben sotto il tetto di spesa fissato a 96mila euro, che consente di ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico, con la conseguente detrazione dell'80% della spesa in cinque anni. Stando ai dati rilevabili su prestitionline.it farsi finanziare la cifra ha un tasso effettivo dal 7,66% al 9,46%, e comporta una spesa totale che va da 47.981 a 49.879 euro. Tenendo conto però dei rimborsi fiscali (6.400 euro all'anno per cinque anni, per un totale di 32 mila euro)

l'onere reale per il contribuente si riduce: da un minimo di 15.971 euro a 17.989.

I risultati

I bonus con rimborso fiscale in dieci anni sono tre: quello sulla ristrutturazione (50% su un tetto di 96mila euro), l'ecobonus standard (fino al 75% per lavori su parti comuni e tetto variabile a seconda delle opere) e la combinazione eco-sismabonus, che può arrivare all'85% su un massimo di 136mila euro. Abbiamo considerato l'ipotesi di lavori per 80mila euro e l'accensione di un mutuo ipotecario per ristrutturazione pari al costo delle opere.

Per ottenere risultati certi il mutuo è fisso, il costo complessivo è calcolato sulla base del tasso effettivo senza tenere conto delle spese notarili, non quantificabili con sicurezza perché dipendono dal singolo professionista. Il tasso va da un minimo del 3,55% al 4,71% e il costo totale da 95.155 a 100.468.

Da queste spese (più la parcella notarile) vanno tolti però 40mila euro ottenibili con il bonus ristrutturazione, fino a 60mila euro se si tratta di ecobonus e fino a 68mila se i lavori combinano interventi di risparmio energetico e di consolidamento sismico. Se la spesa mensile fosse troppo elevata si potrebbe anche considerare la possibilità di allungare la durata del mutuo a 15 o addirittura a 20 anni, ma ai tassi attuali il costo complessivo sale molto. In media per 80mila euro a 15 anni si può calcolare indicativamente una spesa di 104.500, per il ventennale di 113.500.

G. Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quanto si «perde» rispetto al 2023 La differenza tra vecchi e attuali rimborsi

Il problema aperto dalla mancata proroga della scadenza del Superbonus al 110% è che i contribuenti dovranno pagare sui lavori ancora da svolgere la differenza tra i costi fatturati dall'impresa e un rimborso fiscale limitato al 70%. I conti cambiano a seconda se c'è lo sconto in fattura o il rimborso diretto. In questo secondo caso, la possibilità di cedere a terzi rimane comunque aperta per tutto quest'anno, perché trattandosi di spese riferite al 2024 l'eventuale detrazione diretta si può ottenere solo a partire dal 2025.

Ipotizziamo che in un condominio vi siano lavori agevolabili con Superbonus per 100mila euro a unità immobiliare, che sia stato compiuto un Sal al 60% e che quindi rimangano da pagare ancora 40mila euro. Con il rimborso diretto i conti sono immediati: il condòmino versa 40mila euro e ne riceve settemila all'anno per quattro anni. In tutto 28mila. Finisce per spendere 12mila euro e perdercene 16mila rispetto alle regole in vigore fino al 31 dicembre scorso perché con il bonus 110% avrebbe ricevuto 11mila euro all'anno per quattro anni, quindi 44mila in to-

tale.

Più complicato il calcolo se c'è lo sconto in fattura o la cessione del credito. Oggi una cessione a buone condizioni si può ottenere all'85% del credito fiscale: nella nostra ipotesi si ricevessero 23.800 euro, ovvero l'85% dei 28mila di credito nei confronti del Fisco. Si tratta quindi di sborsare per la fine lavori 16.200 euro, cioè i 40mila dovuti meno 23.800. La perdita rispetto alle regole in vigore fino all'anno scorso è di 13.600 euro, perché anche allora la cessione avrebbe dato una copertura parziale: 37.400 euro, cioè l'85% di 44mila di credito.

E se non si hanno i soldi? C'è la possibilità di farsi finanziare, ma certo non è a buon mercato. Come vediamo nelle tabelle in alto un prestito da 30mila euro con rimborso in quattro anni ha tassi effettivi che partono dal 7,8%. Chiaro che nei condomini si devono fare conti come questi inevitabilmente si finirà per aprire un contenzioso con l'impresa se i termini contrattuali per la fine dei lavori sono stati superati.

G. Pa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A caccia di finanziamenti | I migliori prestiti per ristrutturare casa nel 2024 con il taglio drastico delle agevolazioni

Prestito 30 mila euro per opere con rimborso in 4 anni (Superbonus 70%)	Rata	Tasso effettivo	Costo finanziamento*
Bnl	723,97	7,80%	34.825
Younited Credit	729,34	8,07%	35.008
Agos	732,39	8,55%	35.309
Findomestic	735,80	8,56%	35.318
Sella	737,33	8,35%	35.392
Deutsche Bank	743,45	9,18%	35.708
Compass	781,65	12,08%	37.537

Prestito 40 mila euro per opere con rimborso in 5 anni (Sismabonus, Bonus barriere architettoniche)	Rata	Tasso effettivo	Costo totale*
Younited Credit	799,68	7,66%	47.981
Bnl	799,62	7,77%	48.077
Findomestic	829,20	9,31%	49.752
Sella	831,31	9,46%	49.879



Mutuo a tasso fisso da 80 mila euro con rimborso in 10 anni (Ecobonus, Bonus ristrutturazione)	Rata	Tasso effettivo	Costo totale*
Bper	777,30	3,55%	95.155
Bcc Milano	776,18	3,61%	95.426
Unicredit	778,78	3,74%	96.014
CheBanca!	777,30	3,75%	96.059
Banco Desio	785,10	3,89%	96.694
Bnl	787,34	3,91%	96.785
Banco Bpm	791,09	4,09%	97.606
Bpp	800,87	4,20%	98.110
Ing	804,63	4,50%	99.493
Crédit Agricole	813,39	4,71%	100.468

*comprensiva spese istruttoria, imposte e incasso rata; al netto del rimborso fiscale

*calcolato sulla base del Taeg, escluse le spese notariali

Fonte: elaborazione su dati PrestitoOnline.it e MutuoOnline.it

Abbiamo considerato l'ipotesi di lavori per 80mila euro e l'accensione di un mutuo pari al costo delle opere




Gli sconti che si possono chiedere Tutte le regole da conoscere per beneficiare dei bonus edilizi nel 2024

	Chi ne può usufruire	Aliquota	Tetto di spesa	Cessione del credito
Superbonus	Condomini e i proprietari di edifici residenziali da 2 a 4 unità immobiliari	70% in quattro anni per i lavori non asseverati e comunicati all'Enea entro il 31 dicembre 2023. 110% in quattro anni per i lavori effettuati nei territori colpiti da sisma dal 1° aprile 2009 e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza Rimborso parziale della differenza tra 110 e 70% per le famiglie con Isee equivalente inferiore a 15 mila euro	Per i lavori trainanti: Cappotto termico 40 mila euro a unità per edifici fino a 8 condomini, 30 mila per numero superiore di condomini. Nuova caldaia centralizzata: 20 mila euro a unità per edifici fino a 8 condomini, 15 mila per numero superiore di condomini. Interventi trainati: massimali variabili a seconda della tipologia di intervento	Solo per lavori deliberati in assemblea e comunicati con la Cilas entro il 17 febbraio 2023. Fanno eccezione i comuni terremotati
Eliminazione delle barriere architettoniche	Persone fisiche e imprese	75% in cinque anni	50 mila euro per unità immobiliare, 40 mila in condomini fino a 8 unità, 30 mila se le unità sonno più di 8	Solo per lavori su parti comuni, per famiglie con Isee equivalente fino a 15 mila euro o dove vi sia un componente invalido
Bonus casa	Persone fisiche, soggetti Ires solo per i lavori su parti comuni in edifici a prevalenza residenziale	50% in 10 anni	96.00 euro	No
Bonus mobili	Persone fisiche	50% in 10 anni, per lavori compiuti insieme a quelli di ristrutturazione	5.000 euro	No
Ecobonus	Persone fisiche e soggetti Ires	Variabile dal 50 al 75% in dieci anni. Ad esempio 50% per infissi e caldaie; 65% per caldaie se installate con sistemi di regolazione del consumo individuale, 75% per lavori in parti comuni	Tetto della detrazione variabile a seconda dei lavori. Esempi: infissi 60 mila euro, sostituzione impianto termico 30 mila, riqualificazione energetica edificio 100 mila euro	No
Sismabonus	Persone fisiche e soggetti Ires	Variabile da 50% a 85 in cinque anni a seconda della zona sismica e del miglioramento delle classi di rischio	96.000 euro	No
Eco-sismabonus sulle parti comuni edifici	Persone fisiche e soggetti Ires	Variabile da 80% a 85 in dieci anni a seconda del miglioramento delle classi di rischio sismico	136.000 euro	No
Bonus verde	Persone fisiche	36% in 10 anni	5.000 euro	No

I conti in tasca

Quanto costa la diminuzione del superbonus dal 110% al 70%
Si ipotizza un condominio dove rimangono da ultimare lavori per 40 mila euro a unità immobiliare



*cessione calcolata all'85% del credito Fonte: elaborazione su dati PrestitiOnline.it e MutuiOnline.it

Restano otto tipologie di agevolazioni, ma con regole diverse



CONTABILITÀ*Il Mef: se la fattura del fornitore richiama univocamente il DDT non occorre annotazione*

Tax credit beni strumentali, dicitura non sempre necessaria

*Pagine a cura***DI GIOVANNI VALCARENCHI
E RAFFAELE PELLINO**

Per gli investimenti in beni strumentali ex L.178/2020, non è necessario indicare la specifica dicitura sul DDT se la fattura del fornitore, che già di per sé riporta l'espresso riferimento normativo, richiama "chiaramente ed univocamente" il documento di trasporto; a chiarirlo è il Mef nella risposta al question time 5-01787 del 10/1/2024, superando la rigida interpretazione dell'Agenzie delle entrate contenuta nella risposta ad interpellato n. 270/E/2022. Le Entrate, infatti, ritenevano necessario annotare la norma di riferimento anche sui documenti di trasporto, ribadendo la possibilità (risposta 438/E/2020) di poter regolarizzare ex post i documenti prima dell'avvio di eventuali attività di controllo.

Con la nuova interpretazione, il ministero, dopo aver confermato che per i DDT che certificano la consegna dei beni resta fermo l'obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative, afferma che detto obbligo potrà considerarsi "formalmente" rispettato nei casi in cui la fattura, che contiene l'espresso riferimento alla norma, richiama "chiaramente ed univocamente" il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della consueta dicitura. I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta, infatti, sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la docu-

mentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento della spesa e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere la seguente dicitura "Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020"; in mancanza scatta la revoca. Tuttavia, è possibile regolarizzare il documento già emesso (in tal senso le risposte 438 e 439 del 2020 come confermato nelle risposte 602 e 603 del 2021). Se il documento è stato emesso in formato cartaceo, il cessionario può riportare la dicitura su ciascuna fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro". Se, invece, sono state ricevute e-fatture, l'acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo o, in alternativa, realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso; in questo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al SDI (circolari 13/E/2018 e 14/E/2019). In relazione agli investimenti materiali e immateriali "4.0" le imprese sono, poi, tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito

industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R.445/2000. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al ministero di esprimere un parere in merito. Da, ultimo, si ricorda che occorre effettuare apposita comunicazione al Mimit con riferimento ai beni "4.0"; a tal fine occorre utilizzare specifico modello da inviare entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti. Il modello è composto da un frontespizio per l'indicazione dei dati anagrafici ed economici dell'impresa che si avvale del beneficio e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L.232/2016 e gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B. Tuttavia, la mancata comuni-

cazione al ministero non pregiudica la spettanza dell'agevolazione.

Credito d'imposta in bilancio come contributo in conto impianti

Per il credito d'imposta beni strumentali rilevazione in bilancio, nell'esercizio di effettuazione degli acquisti, quale contributo in conto impianti. Infatti, pur in assenza di uno standard che disciplini il trattamento contabile del tax credit, l'interpretazione ormai consolidata della prassi operativa suggerisce l'indicazione in bilancio alla stregua di un contributo in conto impianti. Le regole da seguire sono quelle previste dal principio contabile OIC 16. Per il tax credit trovano applicazione anche le ulteriori condizioni riportate dallo standard, ossia che la società beneficiaria è tenuta a mantenere in uso le immobilizzazioni a cui è agganciato il credito d'imposta e che l'importo dello stesso beneficio è commisurato al costo sostenuto per l'investimento. Il credito d'imposta, come per i contributi in conto impianti, partecipa direttamente o indirettamente alla formazione del risultato dell'esercizio secondo il criterio della competenza e deve essere rilevato in bilancio nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il suo riconoscimento siano soddi-

sfatte. Così, nel caso in cui l'investimento sia stato effettuato nel corso del 2023 occorrerà riportarlo nel bilancio di esercizio dello stesso anno a prescindere dal momento in cui si renderà possibile la compensazione mediante il modello F24. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli investimenti si seguono le regole generali della competenza (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir) e, pertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà).

Per i beni realizzati in economia, invece, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza. Sul piano operativo, l'imputazione dei contributi in conto impianti avviene mediante l'utilizzo di due metodi alternativi: metodo indiretto e metodo diretto. Con il primo metodo i contributi sono portati

indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce "A.5" e, quindi, rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di risconti passivi. Con il metodo diretto, invece, i contributi sono portati a riduzione del costo del cespite cui si riferiscono con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza. In tal modo, sono imputati solo gli ammortamenti determinati sul valore del cespite al netto dei contributi. Ciò detto, per il credito d'imposta appare preferibile l'utilizzo del metodo indiretto di contabilizzazione. Applicando quest'ultimo, una volta rilevato il provento nella voce A.5 del conto economico, si procede all'ammortamento del bene con quote calcolate sul costo al lordo del contributo; al 31/12 dell'anno di riferimento si procede alla rilevazione del risconto passivo per le quote non di competenza dell'esercizio (ossia l'importo del contributo da attribuire agli esercizi futuri). Da ultimo, si osserva che il tax credit non dovrebbe essere oggetto dell'informativa in Nota Integrativa sulle erogazioni pubbliche.

Verifiche per il bonus investimenti

Documenti di trasporto

Per i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene resta fermo l'obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative. Tuttavia, l'indicazione della dicitura potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contiene regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni normative, richiama chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa

Sanatoria fatture

In caso di mancanza delle indicazioni, le stesse possono essere riportate dall'acquirente, in modo differenziato a seconda che il documento sia analogico o digitale; l'importante è che l'annotazione sussista al momento dell'avvio dei controlli

Rilessi contabili

Per la contabilizzazione in credito d'imposta si seguono le regole dell'OIC 16 in materia di contributo in conto impianti (metodo diretto o indiretto)

CONTABILITÀ

Bonus articolato in tre misure

Per il tax credit resta la stratificazione per tipologie di beni e momento di effettuazione dell'investimento. Infatti, la legge di bilancio 2024 non ha agito sulla norma esistente e nemmeno il decreto c.d. "Milleproroghe" (dl 215/2023) ha concesso, come inizialmente sembrava, la possibilità di completare gli investimenti prenotati nel 2022 entro la data del 30 giugno 2024, anziché entro il termine del 30 novembre 2023; quindi, i giochi sono fatti e tutto resta immutato.

Per gli acquisti di beni strumentali nuovi (materiali e immateriali) "4.0", si continuerà a fruire dell'agevolazione nelle modalità previste. Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali "4.0" (ossia quelli di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2017) le aliquote applicabili nel 2024 sono analoghe a quelle previste per il 2023. Infatti, per il triennio 2023-2025 (ossia dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31/12/2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d'imposta si articola in tre diverse misure in funzione dell'investimento ossia: 20% del costo per la quota di

investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

E' chiaro che il massimale di spesa indicato è riferito alla singola annualità e non all'intero triennio 2023-2025; concorrono alla consumazione del tetto anche gli investimen-

ti prenotati. Per gli investimenti avvenuti ad oggetto beni immateriali nuovi "4.0" di cui alla Tabella B della legge di bilancio 2017, invece, il credito d'imposta è riconosciuto, con aliquote differenziate (20%, 15% e 10%) nel limite massimo di 1 milione di euro, a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

Infine, il credito d'imposta è riconosciuto, solo per determinati investimenti, nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni ma fino al limite massimo di 50 milioni di euro. Gli investimenti agevolati


con il nuovo massimale sono quelli inclusi nel Pnrr e diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica.

Sul piano operativo, il tax credit è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni materiali diversi da quelli "4.0", ovvero di avvenuta interconnessione dei beni, per gli investimenti in beni materiali e immateriali "4.0". L'interconnessione può anche avvenire in un periodo successivo all'acquisto, purché sia motivato il differimento, ad esempio per ragioni di natura tecnica. In caso di mancato utilizzo (in tutto o in parte) di una delle quote, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nei periodi d'imposta successivi secondo le modalità proprie del credito.

Così, ad esempio, se a fronte di un credito d'imposta pari a 900, da utilizzare in compensazione in tre quote di 300 nel 2023, 2024 e 2025, l'impresa, nel corso del 2023, abbia utilizzato il credito limitatamente a 250, è possibile utilizzare l'ecce-

denza di 50 (non utilizzata per incapienza nel 2023) aggiungendola alla quota di 300 di competenza del 2024.

Occorre, altresì, evidenziare che il bonus è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. La norma disciplina, inoltre, le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati. In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Infine si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di investimenti sostitutivi.



Beni in comodato a terzi, nessun ostacolo al beneficio

Nessun ostacolo al tax credit in caso di acquisto di beni da concedere in comodato a terzi, così come già confermato in occasione del super ammortamento.

Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti, appare importante chiarire la possibilità di tale comportamento, analizzando la prassi emanata in merito alle precedenti agevolazioni. Infatti, al paragrafo 5.2 della circolare 4/E/2017, l'Agenzia ha affermato che il comodante può fruire del beneficio fiscale (ci si riferiva alla deduzione extracontabile ed oggi al credito d'imposta) a condizione che i beni siano "strumentali" ed "inerenti" alla propria attività. Si rileva altresì che, nell'ipotesi di comodato, il bene, anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell'attività e non utilizzato in maniera diretta, può risultare parte integrante del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore qualora favorisca il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati, costituendo un mezzo per il raggiungimento del fine della società comodante (ris. 196/E/2008).

Pertanto, i beni in comodato

dovranno essere utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante e, in ogni caso, cedere utilità anche all'impresa proprietaria/comodante.

Quest'ultima dovrà dimostrare di trarre delle utilità dalla stipula del contratto a titolo gratuito. Conseguentemente, per l'impresa comodataria la locazione gratuita dei beni strumentali non porta ad alcun beneficio in capo alla stessa; il comodatario acquista solo un diritto personale di godimento sul bene. L'agevolazione è riconosciuta anche per le spese relative a migliorie su beni non di proprietà dell'impresa. Una importante precisazione in merito al requisito della novità, ai fini del credito d'imposta, è stata prevista nell'ambito della risposta 63/E/2022; in tale documento, infatti, l'istante chiede di conoscere se l'acquisto a titolo di proprietà di un bene strumentale sia ammesso a godere del credito d'imposta ancorché, nel momento di effettuazione dell'investimento (i.e. formale passaggio della proprietà), il bene sia stato già utilizzato dallo stesso acquirente in virtù di un contratto di comodato d'uso gratuito. Inter-

venendo sulla questione, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che l'utilizzazione del bene in seno al contratto di comodato non influisce, ai fini agevolativi, sul requisito della novità del bene acquistato.

Nel particolare contesto descritto nell'istanza, infatti, il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, ad una sorta di "periodo di prova", ad esito del quale il comodante può far scattare l'opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell'utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene (che rimane sempre il vecchio comodatario). L'Agenzia delle Entrate precisa altresì che, nel caso di specie, non trova applicazione il principio affermato nella circolare n. 4/E/2017 in tema di iper ammortamento e, confermato in materia di tax credit beni strumentali (risposte 718/E/2021 e 726/E/2021) secondo cui l'agevolazione, in caso di comodato, spetta al comodante al ricorrere di determinati requisiti e a condizione che i beni siano strumentali ed inerenti alla propria attività (nel caso, infatti, il macchinario costituisce per il comodante/fornitore un bene merce e non un bene strumentale).

Fattispecie particolari

Cessione onerosa

Nel caso in cui, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione, i beni agevolati (sia ordinari che "4.0") siano ceduti a titolo oneroso ovvero destinati a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto) il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo

Investimenti sostitutivi

Nel caso di riduzione del credito, il credito non va restituito se l'impresa sostituisce il bene originario con uno nuovo avente medesime, o superiori, caratteristiche tecnologiche, attestando l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione. Ove l'investimento sostitutivo sia inferiore al bene originario, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile. Dette disposizioni non riguardano i beni "ordinari" ma solo per quelli Industria 4.0



PRIVACY

Nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati le istruzioni per un utilizzo in regola

Sistemi di IA, policy d'obbligo

Imprese e p.a. devono redigere atti sulle scelte adottate

Pagina a cura di

ANTONIO CICCIA MESSINA

Addestramento continuo dell'intelligenza artificiale (IA) usata da aziende e pubbliche amministrazioni: è una misura che deve essere inserita nelle policy con cui imprese ed enti pubblici devono documentare la scelta di avvalersi di questa innovativa tecnologia. A fronte di una ormai disponibilità diffusa di sistemi di IA e nelle more della definitiva approvazione e operatività del Regolamento Ue sull'IA, imprese e pa non devono farsi prendere la mano e, prima di ricorrere all'IA, devono redigere appositi atti di documentazione della scelta effettuata.

Una verifica della congruità e completezza delle policy può essere svolta mediante confronto con alcuni provvedimenti del Garante della privacy. Al riguardo si segnala il Decalogo per la realizzazione di servizi sanitari nazionali attraverso sistemi di IA, il quale seppure rispetto a un comparto specifico (quello sanitario) ha indicazioni generali e trasversali per tutti i settori pubblici e privati. Peraltro, va anche citato il provvedimento n. 78/2022, con il quale il Garante ha dato parere favorevole al regolamento della Banca d'Italia che disciplina l'uso di uno specifico sistema di IA, e cioè quello per l'istruttoria degli esposti di utenti bancari. Quest'ultimo provvedimento scende in dettagli operativi e, quindi, è una fonte alla quale attingere consigli concreti per la stesura di una policy interna sull'IA, di cui passiamo ad analizzare i passaggi più rilevanti.

Dichiarazione generale. L'atto di documentazione delle scelte deve contenere una dichiarazione di impegno al rispetto dei principi privacy. Una formula utilizzabile può attestare che, nell'ambito del principio della responsabilizzazione, l'utilizzo di IA e tecnologie correlate risponde a principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

Descrizione della logica.

Nell'atto di documentazione delle scelte è necessario descrivere la logica del trattamento realizzato con i sistemi di IA. Occorre dettagliare le tecniche di analisi e algoritmi (ad esempio machine learning), arricchendo tale descrizione con ulteriori dettagli. Nel regolamento della Banca d'Italia, ad esempio, si espone la logica alla base delle tecniche attualmente utilizzate consistendo nell'aggregare i documenti in cluster, per similitudine semantica, così da consentire l'apprendimento di elementi informativi e rappresentazioni gerarchiche dall'aggregazione dei dati, previa assegnazione di tag esemplificativi del contenuto.

Clusterizzazione. Un elemento valutato molto positivamente dal Garante con riferimento al caso della Banca d'Italia è stata l'esclusione della clusterizzazione sulla base dei dati personali analizzati dall'IA. Rispetto a questo profilo ci possono essere esiti diversi, se assistiti da una idonea base giuridica e da un quadro di adeguate tutele per gli interessati.

Descrizione dell'impatto.

La descrizione dell'impatto rispetto ai diritti e alle libertà individuale è un passaggio obbligato dell'atto di documentazione delle scelte. Occorre mettere in evidenza gli effetti giuridici conseguenti dei trattamenti con l'IA.

Nel precedente del regolamento di Banca d'Italia, ad esempio, si escludono profilazioni o conseguenze sanzionatorie o decisioni automatiche su persone fisiche. Per una pubblica amministrazione, a legislazione vigente, i provvedimenti sanzionatori, rientrano infatti nell'esercizio discrezionale delle funzioni di vigilanza e non possono essere la risultante di procedure automatiche.

In ambiti diversi si può giungere a risultati differenti, nel rispetto dell'articolo 22 del regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679 e, quindi, in casi di necessità contrattuale o di consenso esplicito dell'interessato. Peraltro, la descrizione dell'impatto dovrà essere tanto più approfondita quanto maggiore sarà lo spazio di manovra autonoma da

parte dell'IA.

Tempi di conservazione.

L'atto di documentazione delle scelte deve precisare il periodo di conservazione delle informazioni acquisite in relazione alle operazioni svolte tramite strumenti di IA. Ad esempio, nel regolamento della Banca d'Italia, avallato dal Garante, si prevede che negli applicativi che utilizzano tecniche di analisi e algoritmi di machine learning, i dati vengono conservati per dieci anni, come documentazione di supporto alle attività svolte e per garantirne la correlazione esistente tra la performance dei sistemi di IA e la lunghezza delle serie storiche sottostanti e consentire così la verifica e la replicabilità dei risultati delle analisi, utile a stabilire le corrette interazioni tra i dati contenuti nei documenti esaminati dall'IA. Ciò fermo restando il diritto dell'interessato di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.

Finalità. Anche la finalità perseguita dal titolare del trattamento va inserita nell'atto di documentazione delle scelte. Si può, ad esempio, fare riferimento, in relazione alle operazioni effettuate strumenti di IA, allo scopo di ottimizzare il patrimonio informativo raccolto, per poterne ricavare elementi utili su fenomeni d'interesse per l'attività del titolare del trattamento.

Base giuridica. A riguardo della condizione di liceità nel trattamento dei dati per le pubbliche amministrazioni, l'atto di documentazione delle scelte deve indicare leggi e regolamenti posti a base dell'attività realizzata con l'IA. Per i trattamenti non fondati su presupposti normativi si ritiene che, quando vi siano decisioni interamente automatizzate, si applichi l'articolo 22 e, pertanto, le basi giuridiche utilizzabili sono il consenso esplicito e le necessità contrattuali. Non è chiaro se possa esserci attività svolta da IA che non comporti una decisione automatizzata: in caso affermativo si applicano le basi giuridiche previste dagli articoli da 6 a 11 del Gdpr.

Tipi di dati. Nell'uso delle informazioni tramite strumenti di IA, occorre rispettare il principio

di minimizzazione rispetto alle finalità e descrivere, nell'atto di documentazione delle scelte, i tipi di dati analizzabili dai sistemi di IA.

Operazioni eseguibili.

L'esposizione delle operazioni eseguibili con l'ausilio di sistemi di IA deve essere analitica. Ad esempio, si possono elencare le seguenti attività: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento, estrazione, consultazione, uso, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione. Con riferimento specifico all'IA si può, ad esempio, sottolineare l'attività di analisi attraverso la ricerca di elementi rilevanti e la valutazione delle eventuali iniziative da intraprendere.

Misure di sicurezza.

Una misura che ha rilevanza trasversale è l'addestramento continuo dei sistemi di IA. Nel regolamento della Banca d'Italia si prevede un processo continuo di riaddestramento, con periodico monitoraggio e aggiornamento degli algoritmi, i quali sono in grado di apprendere le logiche di analisi e di ricerca da un insieme di dati (training dataset).

A ciò si aggiunge che, per assicurare la qualità dei risultati delle analisi effettuate tramite strumenti di IA e monitorare l'obsolescenza delle relazioni apprese dai modelli di machine learning, nel processo di riaddestramento vengono coinvolti componenti di esperti appartenenti all'area di gestione degli esposti e al profilo tecnico (data scientist). Sempre nel regolamento della Banca d'Italia si attesta che l'algoritmo viene, periodicamente riaddestrato non appena si ritiene che il set di informazioni o l'interpretazione ad essi associata stia per rendere "obsoleto" le relazioni apprese dal modello, a causa di fattori di variazione, anche esogeni, che possono impattare sui risultati delle analisi.

Sempre, quale misura di sicurezza, si afferma che l'applicazione del machine learning si avvale di tecniche in grado di fornire una rappresentazione del funzionamento interno dell'algoritmo, finalizzata alla spiegabilità dei

risultati prodotti.

A ciò si aggiunge la conservazione della documentazione che dà conto del continuo perfezionamento dell'algoritmo al solo fine di "versioning" del modello e di monitoraggio dello sviluppo nel corso del tempo.

Adempimenti. L'uso di sistemi di IA nei trattamenti di dati personali impone la redazione della valutazione di impatto privacy, l'aggiornamento del registro del trattamento, delle informative agli interessati, designazione ad hoc degli autorizzati al trattamento, clausole specifiche negli accordi con contitolari e responsabili del trattamento.

I capitoli della policy sull'IA

Dichiarazione generale

Rispetto principi di responsabilizzazione, liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza

Descrizione della logica

Dettagliare le tecniche di analisi e algoritmi (ad esempio machine learning), arricchendo tale descrizione con ulteriori profili (ad esempio: aggregazione di documenti in cluster, per similitudine semantica, previa assegnazione di tag esemplificativi del contenuto)

Descrizione dell'impatto

Evidenziare effetti giuridici conseguenza dei trattamenti con l'IA (ad esempio profilazioni, sanzioni o decisioni automatiche)

Conservazione

Indicare termine di conservazione dei dati (ad esempio, termine relativo a garantire verifica e la replicabilità dei risultati delle analisi)

Finalità

Ad esempio: ottimizzare il patrimonio informativo raccolto

Base giuridica

Per le p.a. indicare leggi e regolamenti posti a base dell'attività istituzionale; per i soggetti privati, in caso di decisioni interamente automatizzate, non fondate su presupposti normativi si applica l'articolo 22 Gdpr (consenso esplicito, necessità contrattuale)

Tipi di dati

Rispettare il principio di minimizzazione rispetto alle finalità

Operazioni eseguibili

Ad esempio: analisi attraverso la ricerca di elementi rilevanti e valutazione delle iniziative da assumere

Misure di sicurezza

Addestramento continuo dei sistemi di IA (oltre a quelle previste dall'articolo 32 Gdpr)

Adempimenti

Redazione della valutazione di impatto privacy, aggiornamento del registro del trattamento, delle informative agli interessati, designazione ad hoc degli autorizzati al trattamento, clausole specifiche negli accordi con contitolari e responsabili del trattamento



Esg, imperativo strategico

La transizione verso modelli aziendali sostenibili diventa sempre più importante per le imprese. E non soltanto quelle quotate. Il ruolo centrale dei professionisti

Transizione verso la sostenibilità integrando il valore nella cultura aziendale e configurando un nuovo modello di business. È questo l'imperativo strategico richiesto da stakeholders, investitori e cittadini che unitamente alle autorità di regolamentazione europea introducono normative sugli obblighi di sostenibilità per verificare l'impatto delle aziende sulla società e sull'ambiente. Coordinamento fra i diversi organi di governance, istituzione di un comitato esecutivo ad hoc, previsione di responsabilità specifiche sono alcuni suggerimenti traibili dal documento, pubblicato da Accountancy Europe, European Voice of Board Members (ecoDa) ed European Confederation of institutes of internal auditors (ECIIA), tradotto dal Cndcec.

Feriozzi alle pagine 12 e 13

Le informazioni chiave del report di sostenibilità

Politica di sostenibilità

- Descrivere in modo sintetico chiaro ed efficace la politica di sostenibilità indicando le strategie messe in atto
- Fornire informazioni chiave sul modello aziendale di gestione e organizzazione dell'attività di impresa, sulle politiche praticate, sui risultati conseguiti, sui principali rischi, generati o subiti
- Indicare: come l'impresa identifica e gestisce i problemi di sostenibilità; quali sono gli organi e le funzioni coinvolte; quali i sistemi di incentivazione nella remunerazione dei manager collegati agli obiettivi di sostenibilità

Obiettivi

Gli utilizzatori delle informazioni devono conseguire una visione non solo statica ma anche dinamica della dimensione dell'impresa con indicazioni prospettiche della traiettoria dell'impresa.

La descrizione degli obiettivi dell'impresa in tema di sostenibilità, potrebbero essere convenzionalmente declinati in un periodo predeterminato di 3 anni, come i piani industriali. Gli obiettivi possono essere rivisti.

Indicare il raggiungimento di eventuali tappe intermedie degli obiettivi

Key performance indicators KPI

L'impresa dovrebbe definire, in relazione alla sua matrice di materialità e ai contatti con le principali categorie di stakeholder, gli indicatori fondamentali di prestazione adottati. I KPI da utilizzare devono essere coerenti con gli standard di rendicontazione adottati e con l'attività svolta e gli impatti da essa prodotti

Il consiglio di amministrazione deve definire un processo di raccolta e validazione dei dati che, partendo dall'identificazione dei rischi significativi, sia idoneo a intercettare le informazioni che andranno a comporre il documento

IMPRESA

Le linee guida Assonime per le quotate. Informazioni strategiche anche per le non obbligate

Report di sostenibilità sintetici e chiari da affiancare ai bilanci

Pagine a cura

DI **CHRISTINA FERIOZZI**

L'allineamento della governance agli obiettivi di sostenibilità si realizza anche mediante la realizzazione del report di sostenibilità che attesti lo sviluppo delle best practices. Il report deve risultare chiaro, sintetico ed efficace e affiancare la pubblicazione del bilancio.

La pubblicazione del documento informativo va a configurarsi non soltanto come una questione di compliance rispetto alla disciplina in vigore ma spesso rappresenta una comunicazione volontaria che attesti un valore aggiunto anche per le imprese non obbligate.

Sono alcuni degli spunti traibili dallo studio n. 1/2024 di Assonime, rubricato "Linee Guida per il reporting di sostenibilità delle società quotate su Euronext Growth Milan".

I soggetti interessati. La sostenibilità è dunque un imperativo, ma strategico. Il quadro normativo in materia di reporting di sostenibilità, di matrice europea, è in rapida evoluzione.

Esso ha un impatto indiretto importante sulle società quotate su Euronext Growth Milan che tuttavia non sono tenute, in quanto tali, a rispettare gli obblighi informativi a meno che non siano qualificabili come "enti di interesse pubblico" e raggiungano determinate soglie dimensionali. In realtà l'ambito di applicazione della direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità (direttiva Ue 2022/2464 del 14 dicembre 2022), si estende alle pmi quotate su mercati regolamentati e non su MTF (Multilateral Trading Facilities), ciononostante, si ravvisano almeno due fattori di interesse ai temi della sostenibilità da parte anche di queste imprese: in quanto clienti di imprese finanziarie tenute a rendicontare la sostenibilità delle proprie attività e quando

appartengono a catene di valore di imprese soggette a obblighi di rendicontazione e due diligence. Ebbene, mentre per le società direttamente coinvolte nell'ambito di applicazione dell'informativa di sostenibilità obbligatoria si tratta di attuare la compliance rispetto alla disciplina in vigore, per tutte le altre, che risultano maggioritarie, le informazioni di sostenibilità sono oggetto di comunicazione volontaria.

Al riguardo Assonime fornisce le Linee guida che delineano: i principi generali per la redazione della rendicontazione di sostenibilità; il contenuto del report di sostenibilità; il processo di formazione del report e profili di governance; la collocazione del report di sostenibilità.

Come sviluppare il report. Alla base dell'efficacia della rendicontazione di sostenibilità, evidenza Assonime, si ha chiarezza ed essenzialità dei contenuti, con evidenza delle informazioni significative che interessano al mercato.

La politica e gli obiettivi di sostenibilità dell'impresa devono essere declinati attraverso l'individuazione di Kpi significativi (key performance indicators) prevedendo una correlazione tra obiettivi di sostenibilità e remunerazione degli amministratori.

I profili di governance devono essere intesi come una descrizione qualitativa di come l'impresa riconosce, valuta e gestisce i temi ambientali e sociali.

Nel report in questione, si rileva nelle Linee guida, non assumono invece priorità quei profili informativi di governance, che costituiscono una ampia illustrazione della compliance dell'assetto organizzativo rispetto alle normative vigenti in materia quali la normativa 231/01 e l'anticiclaggio.

La pagina iniziale del report deve consistere in

una nota di sintesi sui dati fondamentali, anche sotto forma di Scheda.

Oggetto delle informazioni sono le questioni relative ad una doppia materialità: degli impatti e finanziaria. In pratica, un impatto di sostenibilità può essere finanziariamente rilevante fin dall'inizio o diventare finanziariamente rilevante quando si può ragionevolmente prevedere che influisca sulla posizione finanziaria, sulla performance finanziaria, sui flussi di cassa, sull'accesso ai finanziamenti o sul costo del capitale dell'impresa nel breve, medio o lungo periodo.

Il report di sostenibilità deve riportare informazioni relative all'impresa e alle sue controllate, con la possibilità, inoltre, di includere le informazioni relative a imprese della sua catena di fornitura.

In merito al periodo di riferimento per il report di sostenibilità ci si basa sul bilancio d'esercizio in modo da poter realizzare collegamenti tra le informazioni retrospettive e quelle prospettive. Per risultare significative, inoltre, le informazioni da fornire dovrebbero essere comparabili sia nel tempo, sia rispetto alle imprese del medesimo settore.

Al fine di favorire la comparabilità delle informazioni tra imprese, infine, si dovrebbe adottare tendenzialmente uno standard di rendicontazione unico di riferimento. I principali standard attualmente utilizzati sono quelli predisposti dal Gri (Global reporting initiative), dall'Irc (International integrated reporting council), dal Sasb (Sustainability accounting standards board). A livello europeo, la commissione ha adottato un primo set di standard il 31/7/23.

A riguardo, osserva Assonime, le informazioni relative alle pmi non sono standardizzabili come quelle

delle grandi imprese pertanto bisogna considerare il contesto di riferimento della singola impresa (business model, assetti proprietari, ecc.). Da qui l'importanza di avere un dialogo con gli investitori e con gli stakeholder impostando una forma di contatto strutturato di cui dar conto nel report.

Ruolo del CdA. Il report di sostenibilità, secondo Assonime, è un atto che dovrebbe essere di esclusiva competenza degli amministratori, che ne assumono la paternità e ne rispondono in termini di responsabilità. Ciò anche in considerazione del raccomandato sistema di incentivazione nella remunerazione collegato ai risultati raggiunti in tema Esg.

Allo scopo della sua elaborazione il Cda deve definire un processo di raccolta e validazione dei dati che, partendo dall'identificazione dei rischi significativi, sia idoneo a intercettare le informazioni che andranno a comporre il documento. Al riguardo l'organo di amministrazione, qualora non sia in possesso adeguate competenze sui temi della sostenibilità deve valutare l'opportunità di ricorrere all'ausilio di consulenti esterni sul tema allo scopo di affiancare i soggetti in posizioni strategiche che verranno istruite, con formazione ad hoc, sulla gestione delle tematiche Esg.

Si segnala, infine che il report di sostenibilità può essere pubblicato come parte della relazione sulla gestione, e quindi integrato nel bilancio, oppure come documento separato, motivandone la scelta.

— © Riproduzione riservata —

IMPRESA

In un documento tradotto dal Cndcec le indicazioni per il consiglio di amministrazione

Transizione Esg, Cda all'appello

Transizione verso la sostenibilità integrale e grandone il valore nella cultura aziendale e configurando un nuovo modello di business. È questo l'imperativo strategico richiesto da stakeholders, investitori e cittadini che unitamente alle autorità di regolamentazione europea introducono normative sugli obblighi di sostenibilità per verificare l'impatto delle aziende sulla società e sull'ambiente. Coordinamento fra i diversi organi di governance, istituzioni di un comitato esecutivo ad hoc, previsione di responsabilità specifiche sono alcuni suggerimenti traibili dal documento, pubblicato da Accountancy Europe, European voice of Board members (ecoDa) ed European confederation of institutes of internal auditors (Eciia), tradotto dal Cndcec, che si propone di supportare i consigli di amministrazione nel processo di integrazione della sostenibilità e in particolare dei fattori environmental, social, governance (Esg), nella strategia aziendale e nei modelli di business, per garantire che una governance adeguata supporti tale processo (si veda *ItaliaOggi* del 13/1).

La strada verso la sostenibilità. Tenendo conto che il legislatore dell'Unione europea e i legislatori nazionali stanno procedendo ad adeguare i quadri normativi sul tema Esg, si pensi ad esempio agli European sustainability reporting standards (Esrs), predisposti nell'ambito della Corporate sustainability reporting directive (Csrd) e della Corporate sustainability due diligence directive (CS3D), la guida in commento fornisce gli interrogativi che i membri dei consigli di amministrazione dovrebbero porsi per guidare

la transizione alla sostenibilità, suggerendone le risposte. In sostanza si tratta di un imperativo strategico che va oltre la semplice compliance e che richiede un approccio pragmatico per garantire l'esistenza futura dell'impresa essenziale che in tale processo siano combinati i diversi punti di vista di amministratori di società, revisori interni e professione contabile.

Nell'ambito delle indicazioni traibili dal documento si precisa che la governance sviluppata considerando la sostenibilità non rappresenterà una strategia separata e sovrastante rispetto alla strategia principale dell'impresa bensì dovrà essere incorporata nella stessa.

Ciò comporterà una revisione completa delle operazioni, dei processi, delle catene del valore, delle relazioni, dell'outsourcing, dell'accettazione dei clienti, degli acquisti, della gestione del rischio d'impresa, della comprensione dei mercati futuri e della capacità di guardare avanti, sulla base delle iniziative intraprese a riguardo dal Cda.

Esaminiamo allora alcuni degli interrogativi, la cui soluzione porterà il Cda a decidere per gli opportuni aggiustamenti.

L'adeguamento alla sostenibilità non va visto solo come un dovere, piuttosto il Cda deve valutare le opportunità legate alle tematiche Esg.

Affrontare la transizione alla sostenibilità, infatti offre potenziali opportunità di business che si sostanziano in efficienza e riduzione di costi operativi, resilienza della catena di fornitura e ottimizzazione della gestione dei rischi aziendali, compresi i rischi normativi, di reputazione e di mercato; ciò agevolando l'impresa nella conquista di nuove

quote di mercato, garantendone la redditività e attraendo investitori.

Adozione di un approccio sistemico. Nella realizzazione di tutto il processo di adeguamento alla sostenibilità, l'organo di amministrazione è promotore e responsabile delle azioni da intraprendere e deve affrontare, tra l'altro, compromessi, dilemmi di natura etica, coerenza tra i diversi obiettivi, Key risk indicators (Kri) e Key performance indicators (Kpi), nonché impegnative azioni di bilanciamento.

In ottica operativa il Cda dovrà valutare se, ad esempio, la retribuzione, il tempo dedicato all'Esg nell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, la spesa in conto capitale e l'allocazione delle risorse siano coerenti con le ambizioni di trasformazione verso la sostenibilità.

Fra le azioni da intraprendere rientra anche la revisione circa la composizione qualitativa e le competenze dei membri del Cda per valutare se questi sono in grado di evolversi per rendere l'Esg parte integrante della più ampia strategia aziendale e se del caso rivolgersi a consulenti specifici esterni.

Allineamento struttura, remunerazione e performance Esg. Il rinnovamento della cultura organizzativa prevede la possibilità di istituzione a livello direzionale di un comitato esecutivo o di un comitato consultivo ad hoc pur conservando la leadership in capo al consiglio di amministrazione che non può delegare la responsabilità e l'obbligo di rendere conto della sostenibilità.

La convergenza degli sforzi verso l'adeguamento par-

te necessariamente dalla definizione del "tone of the top" (ossia del clima etico) a cura del vertice aziendale e successivamente a cascata devono essere investiti tutti i livelli intermedi coinvolgendo anche le procedure di assunzione, fidelizzazione, assegnazione di premi e formazione affinché tutte le funzioni siano in linea con la cultura aziendale.

La promozione dei corretti comportamenti implica che ciò abbia diretta responsabilità nell'ambito della remunerazione.

Definire, quindi, dei Kpi basati sugli Esg per i sistemi di retribuzione dei dirigenti sarà determinante per guidare la trasformazione.

In pratica, l'azienda deve chiedersi con quali modalità sono messe in relazione le retribuzioni dell'alta dirigenza con la performance Esg e se fosse necessario richiedere una valutazione indipendente in merito alla definizione di obiettivi, Kpi e metriche di performance Esg nei sistemi di remunerazione dei dirigenti.

Successivamente alla chiara definizione di responsabilità ed accountability il Cda deve impostare la supervisione delle procedure, i controlli, il monitoraggio dei rischi e valutare quanto Kpi e dati Esg siano rilevanti nelle decisioni strategiche aziendali.

In particolare, il documento in commento pone l'attenzione sulla corretta ed attenta identificazione di potenziali rischi di green o social washing, suggerendo ai vertici aziendali di mettere in discussione il reporting interno ed esterno in quanto una rendicontazione di sostenibilità incompleta o selettiva rischia di portare al greenwashing e alla perdita di fiducia.

Ebbene, sempre in ottica operativa, la raccomanda-

zione formulata agli amministratori è di chiedersi quali rischi e responsabilità potrebbero derivare dall'impatto della propria impresa sulla società e sull'ambiente e di conseguenza quali interventi correttivi debbano essere posti in essere per tutelare i beni aziendali dall'esposizione a tali rischi (ad esempio stipulando un'assicurazione, riducendo le operazioni o modificando il mix energetico).

In conclusione, si evidenzia come tutto il processo di transizione Esg debba avvalersi anche del ruolo di internal audit che fornisca assurance su aree fondamentali delle informazioni di sostenibilità. Non da ultimo deve essere presa in considerazione, come richiesto anche dalla direttiva sostenibilità (Csr) ottenere una limited assurance sulla propria rendicontazione di sostenibilità da parte un revisore indipendente/un prestatore esterno di servizi di assurance che sia stato selezionato dal Cda con l'ausilio del collegio sindacale

I quesiti per avviare la trasformazione ESG

Strategia

In che modo la strategia della nostra impresa è in linea con i fattori ESG? Questi fattori sono adeguatamente tradotti in obiettivi, traguardi, target, indicatori di performance, strumenti e sistemi di misurazione?

Chi consideriamo come nostri stakeholder, ossia per chi e per quale ragione stiamo creando valore? (ad es: i nostri azionisti, i dipendenti, i consumatori, le comunità)

La nostra strategia è in linea con gli interessi e le aspettative di tali stakeholder? Qualora non lo sia, come possiamo rimediare? Quali sono gli impegni di sostenibilità che la nostra impresa sta assumendo - o ha già assunto - e come possiamo essere sicuri di poterli mantenere (considerando i rischi di greenwashing)?

Abbiamo valutato la capacità della nostra impresa di creare valore nel lungo periodo, tenendo conto delle sfide poste e delle opportunità offerte dalla sostenibilità?

Modello di business

La direzione ha valutato l'impatto del cambiamento dei comportamenti dei clienti, delle referenze degli investitori, delle aspettative degli stakeholder e degli sviluppi normativi sul nostro modello di business?

Quali cambiamenti sono necessari per poter allineare il nostro modello di business agli obiettivi di sostenibilità? Tra questi, la necessità di adattare prodotti e servizi, di decarbonizzare, di investire in prassi di lavoro sicure ed eque o di prevenire la corruzione

Vale la pena adattare il nostro modello di business o dovremmo chiudere una determinata linea di business?

L'azienda deve chiedersi con quali modalità sono messe in relazione le retribuzioni dell'alta dirigenza con la performance Esg e se sia necessario richiedere una valutazione indipendente



PROFESSIONISTI

**Fisco e lavoro,
sceste tradizionali
sulla formazione**

Il 70% dei corsi prescelti dal 2017 al 2023 da commercialisti e consulenti del lavoro riguarda l'aggiornamento classico sul fisco e sul lavoro. Ma dal rapporto di Fondoprofessioni traspare anche una spinta verso la digitalizzazione. Già disponibili bandi per otto milioni. **Valeria Uva** — a pag. 12

Formazione, gli studi puntano sulle materie più tradizionali

Rapporto di Fondoprofessioni. I consulenti continuano a chiedere aggiornamenti su fisco, contratti e contabilità ma si fa strada anche il digitale. Già disponibili otto milioni di finanziamenti per il 2024

Valeria Uva

I professionisti dell'area economico-giuridica continuano a concentrare la formazione sulle materie tradizionali, fiscalità e gestione delle risorse umane soprattutto. Ma cominciano anche ad avvertire la necessità di spingere sulla digitalizzazione e sull'organizzazione del lavoro. È questa la prima evidenza che emerge dal rapporto di Fondoprofessioni sulla formazione continua.

In questi ultimi anni, le scelte degli studi in materia di accrescimento delle competenze dei propri dipendenti e collaboratori non si sono modificate molto. Fisco, fatture e contratti di lavoro continuano a essere le direttrici principali dei corsi finanziati: nel periodo 2017-2022 sia il 70% di commercialisti e che di consulenti fiscali non iscritti all'Ordine ha scelto di formarsi e formare i dipendenti di studio su contabilità e fiscalità. E più di uno su due tra i consulenti del lavoro si è indirizzato verso contratti, buste paga e gestione del personale. Solo i notai hanno puntato di più sull'addestramento tecnologico: l'anno scorso il 60% ha chiesto formazione su software specifici (si veda il grafico a fianco).

Ma, in base ai dati del Rapporto che sarà presentato giovedì in un convegno di Fondoprofessioni (che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado

di anticipare) affiorano anche temi nuovi tra le richieste: il 18% degli studi legali, ad esempio, l'anno scorso ha chiesto formazione sull'organizzazione del lavoro in studio. E, seppure con numeri assoluti ancora esigui (mille partecipanti nel biennio 2021-22 contro i 573 del 2017-18), la formazione su innovazione e digitalizzazione è cresciuta dell'86% rispetto al 2018. Quest'anno, poi, Fondoprofessioni aumenterà le risorse disponibili: sono già stati pubblicati quattro avvisi per un totale di otto milioni di euro (erano sette nel 2023).

Il funzionamento

Il fondo interprofessionale si alimenta con una trattenuta dello 0,30% nella buste paga dei dipendenti. Ed eroga formazione finanziata ai datori di lavoro che applicano il Ccnl degli studi professionali: nel 2022 erano oltre 15mila gli studi iscritti con codici Ateco riconducibili alle attività professionali scientifiche e tecniche e da soli valevano il 40% degli aderenti. Tra questi prevalgono commercialisti (14,5%), studi legali (7%), consulenti del lavoro (4,9%), ingegneri e architetti (3,1). Dal 2017 al 2023 sono 17.819 gli studi che hanno svolto formazione finanziata per quasi 27mila loro dipendenti.

Sono due le linee di finanziamento a disposizione: i corsi a catalogo, ovvero quelli già pronti, da scegliere, appunto, su un catalogo offerto dagli enti accreditati, e i

bandi e gli avvisi con cui studi ed enti formatori presentano i propri piani formativi mono o pluraziendali. «Questi ultimi rappresentano la nostra offerta più innovativa – segnala il presidente Marco Natali – perché consentono di confezionare il pacchetto formativo davvero su misura». In più, dallo scorso anno il Fondo ha introdotto una premialità per i progetti che hanno al proprio interno un'attenzione ai valori Esg «premieria che sarà riconfermata anche quest'anno», avverte Natali. Così come ritorna anche la novità dei corsi one-to-one, con un bando da 1,4 milioni dedicato, appunto, alla formazione in studio anche sul singolo lavoratore, utile, ad esempio, per gli aggiornamenti software. «Un esperimento partito in sordina, basti pensare che i commercialisti avevano prenotato al primo round solo il 67% delle risorse assegnate – racconta ancora il presidente – ma con i nuovi avvisi tutti i fondi sono stati richiesti». E annuncia: «Da quest'anno non ci saranno più quote interne per aree, i fondi saranno disponibili per tutti, fino a esaurimento».

Le tendenze

Anche dall'osservatorio del Fondo si segnala una lieve tendenza degli studi ad aggregarsi: dopo il Covid è diminuito il numero complessivo degli studi, ma è aumentato quello dei dipendenti. «Segno che queste realtà stanno cominciando

ad aggregarsi e a crescere – conclude Natali – e ciò è più evidente tra i commercialisti».

Un'altra eredità della pande-

mia è la diffusione dell'e-learning, a scapito delle lezioni frontali. Un esempio su tutti: nel 2017 nove su dieci dei corsi su fiscalità

e lavoro erano erogati in aula, nel 2022, a emergenza finita, meno di due su dieci (il 15%) è stato seguito con questa modalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le tendenze

LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDI

Numero di studi professionali e di loro partecipanti ai corsi di formazione 2017-2023 (*)

ATTIVITÀ	NUMERO	PARTECIPANTI
Studi legali	659	1.332
Studi notarili	274	661
Servizi di commercialisti	7.876	10.704
Servizi di esperti contabili	1.616	2.413
Servizi di consulenti del lavoro	3.672	5.321
Direzione aziendale e consulenza gestionale	1.764	2.579
Studi di architettura e ingegneria	265	948
Ricerca scientifica. Pubblicità, veterinari, altri	370	1.060
Contabilità consulenza lavoro (**)	1.323	1.970
Totale	17.819	26.988

LE SCELTE

Tipologia di corsi svolti negli studi professionali nel 2023 in percentuale

- FISCALITÀ E CONTABILITÀ
- CONTRATTI, RETRIBUZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- COMPETENZE PER SOFTWARE SPECIFICI
- QUALITÀ, OTTIMIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- ALTRO

Studi legali



Studi notarili



Commercialisti



Esperti contabili



Consulenti del lavoro



Direzione aziendale



Studi di architettura e d'ingegneria



Ricerca e sviluppo, pubblicità, altre attività professionali



Contabilità, consulenza in materia fiscale e del lavoro (**)



(*) Fino ad agosto 2023; (**) esclusi commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro. Fonte: elaborazione Sole 24 ore su dati Fondoprofessionisti



L'OFFERTA


Torna con 1,2 milioni di euro il bando per lezioni one-to-one. Più punti ai valori Esg nei piani



IL CONVEGNO

Appuntamento il 25 gennaio a Roma in Campidoglio per il convegno di Fondoprofessionisti sui 20 anni di formazione in cui sarà illustrato il Rapporto anticipato qui.





Plusvalenze dopo il 110%: costi inerenti e indice Istat riducono l'imponibile

Il caso operativo

Prelievo meno penalizzante se è possibile rivalutare il costo storico d'acquisto

Luca Mambrin

Nel 2024 un contribuente intende cedere un immobile (non adibito ad abitazione principale) a un prezzo di 370.000 euro. L'aveva acquistato nel gennaio 2005 per 190.000 euro. Il proprietario ha realizzato sull'immobile interventi di efficientamento, per un importo complessivo di 200.000 euro, conclusi nel dicembre del 2022, in relazione ai quali ha beneficiato del superbonus nella misura del 110% con la cessione del credito.

1. La normativa

L'articolo 1, comma 64, lettera a), n. 2, della legge 213/2023 ha introdotto una nuova fattispecie di tassazione delle plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili che abbiano beneficiato del superbonus. Il legislatore ha infatti inserito nell'articolo 67, comma 1, del Tuir una nuova lettera b-bis), che prevede che siano tassate quali redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, indipendentemente dal periodo di possesso, in relazione ai quali il cedente o altri aventi diritto abbiano eseguito interventi agevolati di cui all'articolo 119 del Dl 34/2020 che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione (con l'esclusione degli immobili acquisiti per successione o adibiti ad abitazione principale).

Nella determinazione dei costi inerenti all'immobile ceduto, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 68 del Tuir, qualora il contribuente

abbia fruito del superbonus nella misura del 110% attraverso la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, le spese agevolate:

- non rilevano nel computo, se gli interventi si sono conclusi da non più di cinque anni;
- si devono considerare nella misura del 50%, nel caso in cui, invece, al momento della cessione siano trascorsi più di cinque anni dalla conclusione dei lavori.

2. Cessione nel 2024

Qualora il contribuente ceda l'immobile nel 2024, non essendo trascorsi almeno 5 anni dalla conclusione dei lavori, nonostante il possesso dell'immobile ultraquinquennale, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà la differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile.

Non si terrà conto delle spese agevolate al 110% per le quali si è optato per la cessione del credito. Va però evidenziato come il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, essendo questo detenuto da oltre cinque anni, nel caso di specie debba essere rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati: ovviamente non si conosce ancora il coefficiente del momento di vendita, in ogni caso da gennaio 2005 a dicembre 2023 (ultimo aggiornamento disponibile) sarebbe 1,411 e aumenterebbe il costo d'acquisto da 190.000 a 268.090 euro, con una plusvalenza di 101.910 euro (370.000 - 268.090).

3. Cessione tra cinque e 10 anni

Nel caso in cui l'immobile venga ceduto dopo i cinque anni dalla conclusione dei lavori, le spese di ristrutturazione rilevano infatti per il 50% nel computo dei costi inerenti (ossia per 100.000 euro) e nel caso esaminato riducono a 1.910 euro la plusvalenza tassabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo green o social washing

La sostenibilità ambientale, sociale, di governance (ESG) è diventata l'imperativo categorico della cultura politicamente corretta. Nel mondo occidentale. I motivi sono abbastanza evidenti: la capacità dell'uomo di modificare l'ambiente esterno è diventata sempre maggiore e se non si riusciranno a porre adeguati limiti rischia di produrre devastazioni irrecuperabili. Le risorse ambientali sono limitate, mentre i bisogni e i desideri umani no. E' palese che lo stile di vita della parte più affluente del mondo, se fosse generalizzato, implicherebbe un uso delle risorse (a cominciare da acqua e aria) non sostenibile. In questa banale constatazione affonda le sue radici tutto il movimento che sta gradualmente portando, anche a livello di legislazione d'impresa, ad attribuire una centralità sempre maggiore alle tematiche ESG.

- continua a pag. 7 -

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

Non c'è dubbio che all'esplosione di queste problematiche hanno contribuito anche ragioni di marketing: poiché c'è una fetta sempre crescente dell'opinione pubblica molto interessata alle questioni della sostenibilità, disponibile magari anche a pagare qualcosa in più per acquistare prodotti eco-compatibili o a rinunciare all'acquisto di un bene che non lo sia, è naturale che le aziende che devono competere su mercati sempre più affollati e sempre più concorrenziali, tendano a proporsi in vesti green. Nel tentativo di acquisire maggior credibilità, fiducia, rispetto, dai loro potenziali clienti.

Ma c'è anche un altro aspetto, che forse ha più a che fare con dinamiche collettive subconscie: dall'inizio del secolo stiamo sperimentando un mondo sempre più instabile dove, appena usciti dalla crisi finanziaria dei subprime, siamo stati investiti da una pandemia sanitaria di rilevan-

za globale ed ora stiamo assistendo allibiti allo scatenarsi di gelidi uragani di guerre che sembrano scoppiare senza alcun senso logico e con sempre maggior frequenza. E' naturale che l'insicurezza, l'ansia, il senso di precarietà stiano crescendo un po' dappertutto. E quindi che i valori della stabilità, dell'ordine, della sostenibilità vengano rivalutati fino a diventare dei must. Punti di riferimento imprescindibili cui cerchiamo di aggrapparci per contrastare la dilagante precarietà e imprevedibilità del mondo che ci circonda.

Paradossalmente, ma non tanto, le tematiche ESG sono destinate a crescere d'importanza in un mondo sempre più instabile. Le aziende, quindi, non possono fare a meno di adeguarsi, volenti o nolenti. Anche perché il mondo della finanza, che è stato uno dei primi ad acquisire questa consapevolezza, sta già cominciando a operare le conseguenti discriminazioni:

sarà sempre più difficile, tanto per fare un esempio, l'accesso al credito per le aziende che non si dimostreranno compliance con questi valori. Sotto molti aspetti, quindi, investire in modo consapevole nella sostenibilità potrebbe essere un investimento importante per moltissime realtà produttive. Ed anche professionali, perché non c'è dubbio che la consulenza specializzata in questo settore diventerà sempre più richiesta. E dove ora sembrano prevalenti gli aspetti del marketing diventeranno sempre più importanti quelli dell'affidabilità e della concretezza delle soluzioni implementate.

Nella speranza che non si ripeta la storia di Bisanzio dove, nel 1453, mentre Maometto II stava prendendo la città, gli intellettuali e il principe Costantino XI erano impegnati a discutere del sesso degli angeli.

Marino Longoni

© Riproduzione riservata

